

LEGGE REGIONALE

**Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento
e sistemazione montana**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGI REGIONALE

"Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili, salvo quanto risulti modificato con la presente legge.

Art. 2

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l'esercizio 1978.

I fondi destinati all'istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di disoccupazione provinciale.

I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.

Art. 3

L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.

Art. 4

Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.

L'Assessorato al Lavoro, nello svolgimento dell'attività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dell'assessorato ai Lavori Pubblici e dell'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 5

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'Ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80% del contributo a carico della Regione. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Assessorato al Bilancio.

Art. 6

(Norma transitoria)

La Giunta regionale è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, a istituire e finanziare cantieri in quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 7

Il cap. 308 "Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29.4.1949 e successive modificazioni e art. 36 D.P.R.n. 616 del 24 luglio 1977" iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 è dotato di uno stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - Parte II Spesa - è introdotta la seguente variazione:

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Variazione in aumento

Cap. 308 "Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni e art. 36 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977"

Stanziamiento di competenza
L. 400.000.000

Stanziamiento di cassa
L. 400.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 343 "Provvidenze in favore degli emigrati - LL.RR. 12.11.1974, n. 37 e 5.2.1975, n. 19".

Stanziamiento di competenza
L. 400.000.000

Stanziamiento di cassa
L. 400.000.000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 4 agosto 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone